

## **ABROGAZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO E MODIFICHE ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ED ORDINARIA**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 c.d. "Decreto Lavoro" recante «*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*», convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha innovato la disciplina delle società a responsabilità limitata, apportando delle modifiche alle nuove forme societarie introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 c.d. "Decreto Sviluppo".

In particolare, la predetta Legge n. 99/2013 di conversione del Decreto Legge n. 76/2013, ha introdotto le seguenti novità che saranno illustrate in maniera dettagliata nei paragrafi che seguono:

- ha abrogato la società a responsabilità limitata a capitale ridotto "Srlcr";
- prevede che la società a responsabilità semplificata "Srls", introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere costituita da soci persone fisiche indipendentemente dalla loro età, non limitandola più alla partecipazione di soci con meno di 35 anni.
- consente di costituire Srl ordinarie con capitale inferiore a 10mila euro e non inferiore ad 1euro;

### **1. Abrogazione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr)**

L'articolo 9, comma 14, del c.d. Decreto Lavoro ha modificato significativamente la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il quale si ricorda aveva introdotto la possibilità di costituire società a responsabilità limitata caratterizzate:

- dalla misura del capitale sociale dal valore simbolico di 1 euro fino ad un valore maggiore, ma comunque inferiore a 10mila euro;
- dal fatto di poter essere partecipata solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età;
- dal fatto che oggetto dei conferimento poteva essere solo il denaro.

Con l'abrogazione dei primi quattro commi dell'art. 44 del D.L. 22 giugno 2013, n. 83, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata abrogata nel nostro ordinamento.

Il comma 15 dell'art. 9 del decreto n. 76/2013 ha stabilito che le società a responsabilità limitata a capitale ridotto già costituite presso il Registro delle Imprese vengono qualificate "società a responsabilità semplificata".

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

## **2. Modifiche alla società responsabilità limitata semplificata (Srls)**

L'art. 9, comma 13 del Decreto Lavoro ha introdotto delle modifiche al primo comma dell'art. 2463-bis del Codice Civile, prevedendo che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da soci persone fisiche anche di età superiore ai 35 anni. Viene quindi eliminato il divieto di cedere quote a soggetti che avevano già compiuto 35 anni di età.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- luogo e data di sottoscrizione;
- gli amministratori.

Inoltre, la costituzione della società è esente dal pagamento di spese notarili e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese sarà esente dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei diritti di segreteria.

## **3. Società a responsabilità limitata (ordinaria) con capitale inferiore a 10mila euro ma non inferiore a 1euro**

La società a responsabilità limitata "ordinaria" prevista dalla Legge n. 99/2013 presenta come principale innovazione il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro ma non inferiore a 1euro.

In tal caso:

- non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (non sono possibili conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro vanno versati per intero nelle mani degli amministratori;
- una somma pari ad un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere destinata a riserva legale e ciò fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di euro 10mila (se ne ricorrono i presupposti torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

- tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite.

Al fine di chiarire quanto fin ora esposto si riporta la seguente tabella riepilogativa:

	<b>SRL ORDINARIA CON CAPITALE INFERIORE A 10MILA EURO</b>	<b>SRL SEMPLIFICATA</b>
<b>Fonte normativa</b>	Art. 2463 c.c.	Art. 2463 bis c.c.
<b>Soggetti interessati</b>	Persone fisiche o società	Una o più persone fisiche senza limiti di età
<b>Forma atto costitutivo</b>	Atto pubblico	Atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con il D.M. 138/2012
<b>Denominazione</b>	Deve contenere l'indicazione di srl (ad es. "XXX srl")	Deve contenere l'indicazione di srl semplificata (ad es. "XXX srls")
<b>Capitale sociale</b>	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
<b>Composizione capitale sociale</b>	Solo in denaro	Solo in denaro
<b>Versamento del capitale sociale</b>	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
<b>Amministrazione</b>	Persone fisiche o società	Soci
<b>Cessione quote</b>	Libera	Libera
<b>Effetto compimento 35 anni</b>	Nulla	Nulla
<b>Onorari notarili</b>	Si	No
<b>Imposta di registro</b>	168 euro	168 euro
<b>Imposta di bollo</b>	156 euro	Esente
<b>Diritti di segreteria</b>	90 euro	Esente
<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	200 euro	200 euro

Dott. Vito SARACINO  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it